

ATTI AMMINISTRATIVI

T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 26-10-2011, n. 767

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 353 del 2011, proposto da:

R.A.G., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Monastero, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via D. Tripepi, 93;

contro

E.E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fiertler, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carla Alida Tripodi in Reggio Calabria, via G. Tommasini, 6;

per l'esibizione

della cartella di pagamento n. D50676205030796, nonché della relativa relazione di notifica e degli eventuali atti successivi concernenti il medesimo titolo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di E.E. s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**Fatto - Diritto**

**P.Q.M.**

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

La ricorrente impugna il silenzio rigetto formatosi a seguito di domanda ostensiva, indirizzata ad E.E. s.p.a. e finalizzata ad ottenere il rilascio di copia della cartella di pagamento n. D50676205030796, dell'importo di Euro 1.562.869,20 (ruoli risalenti agli anni 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984), dell'esistenza della quale Ella è venuta a conoscenza attraverso la richiesta di un estratto di ruolo, nonché della relativa relazione di notifica e degli eventuali atti successivi concernenti il medesimo titolo.

La stessa deduce di avere un interesse giuridicamente attuale e concreto all'ostensione degli atti citati al fine di apprestare eventuali rimedi in ordine alle pretese tributarie ivi contemplate.

Si è costituita in giudizio Equitalia, richiamando l'*art. 26 del D.P.R. n. 602/1973*, per sostenere che ai sensi di detta disposizione ed essendo decorso un quinquennio dalla notifica della cartella, Essa sarebbe esonerata "dall'esibizione di qualsiasi documento attestante l'avvenuta rituale notifica". In ogni caso, Equitalia avrebbe fornito alla ricorrente l'estratto di ruolo, che riporta le informazioni previste per legge quali le generalità del contribuente, la data di notifica della cartella (9 marzo 1995), la natura dei tributi, l'anno di riferimento e l'importo da pagare, precisando che "altro non poteva fornire poiché altro non ha".

La causa è stata assunta in decisione nella camera di consiglio del 12 ottobre 2011.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente ha sicuramente interesse alla chiesta ostensione, essendo bensì noto che lo stesso debba essere personale e concreto, serio e non emulativo né ridicibile a mera curiosità, ma parimenti pacifico che possa considerarsi sufficiente la sussistenza di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, a prescindere dalla pendenza o dall'introducibilità di un giudizio per la concreta tutela della situazione stessa.

Chiarito quanto sopra sul piano dell'interesse, può ora passarsi all'esame della domanda nel merito.

In proposito giova evidenziare che, ai sensi dell'*art. 26, comma 4, del DPR 29 settembre 1973, n. 602*, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, "il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".

Il Collegio osserva in proposito che la predetta previsione dell'*art. 26* non legittima sicuramente Equitalia a smarrire o distruggere le cartelle di pagamento prima di aver effettuato l'esecuzione, né individua una modalità di accesso ai documenti, ma disciplina il rapporto giuridico corrente tra l'agente della riscossione e il debitore, con specifico riferimento all'onere probatorio della pretesa di pagamento. Il che comporta che - qualora sia ancora pendente l'esecuzione - anche decorso il quinquennio dalla loro notifica l'accesso ai ripetuti atti non può essere negato, giacché è solo sulla scorta degli stessi che può essere comprovata, con onere a carico dell'agente di riscossione, l'idoneità del titolo esecutivo

e non opposto nei termini di legge a sorreggere validamente le pretese di cui trattasi ovvero a sorreggere validamente dinieghi di rilascio di certificazioni di regolarità fiscale (v. T.A.R. Campania, Napoli, VI, 21 aprile 2010, n. 2078).

D'altronde, sulla non sufficienza della produzione dei soli estratti esecutivi, questo Tribunale si è già pronunciato con sentenza n. 172 del 26 febbraio 2007, evidenziando le esigenze di controllo legate alla conservazione ed all'esibizione delle copie e l'infungibilità di tale specifico adempimento.

Sussistono, dunque, i presupposti per ordinare ad Equitalia l'esibizione degli atti richiesti.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

### **P.Q.M.**

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina ad E.E. s.p.a. l'esibizione della cartella di pagamento e della restante documentazione, così come indicata in parte motiva.

Condanna E.E. s.p.a. alla rifusione delle spese di causa a favore della ricorrente, forfetariamente liquidate in Euro 1.200,00, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

---